



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Direttore Generale*

FM/LGS:sc

Roma, 21 GEN. 2016

**Spett. le  
Consiglio dell'Ordine dei dottori  
commercialisti e degli esperti contabili di  
Treviso  
Via Roma, 20  
31100 Treviso**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 270/2015\_Deontologia\_Actività\_di\_curatore\_fallimentare.*

Si fa seguito alla richiesta di parere del 16 novembre nella quale l'Ordine chiede di sapere se un iscritto che svolga l'attività di curatore fallimentare sia esonerato dal rispetto delle norme deontologiche e in particolare dagli obblighi previsti dall'art. 15 del Codice deontologico. In merito alla questione sollevata, si precisa quanto segue.

Si osserva preliminarmente che l'art. 30 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (cd. Legge fallimentare) attribuisce espressamente al curatore la qualifica di pubblico ufficiale<sup>1</sup>. Tale qualifica ha peraltro subito una evoluzione che ha visto spostare via via l'attenzione dal ruolo formale del soggetto (tradizionalmente inquadrato all'interno dell'amministrazione pubblica) alla sua funzione. In tal senso la giurisprudenza ha chiarito<sup>2</sup> che "per la definizione di pubblico ufficiale è irrilevante la qualifica formale del soggetto essendo tale non solo colui che è chiamato direttamente ad esplicare da solo o in collaborazione con altri mansioni proprie dell'autorità, ma anche colui che è chiamato a svolgere attività pur non immediatamente rivolte ai fini dell'ufficio, ma aventi carattere accessorio, sussidiario purché attinenti all'attuazione dei fini medesimi". Pertanto può assumere la qualifica di 'pubblico ufficiale' non solo il soggetto che sia dipendente pubblico, ma anche un lavoratore dipendente ovvero un privato professionista incaricato dello svolgimento di compiti espressione di un pubblico potere.

<sup>1</sup> Vd. art. 30 l. fall.:

**"Qualità di pubblico ufficiale.**

*Il curatore, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale."*

Con riferimento a tale qualifica si evidenzia che l'art. 357 cod.pen. prevede che "Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa" precisando altresì che "Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

Per quanto riguarda i curatori fallimentari vd. Cass. Pen., sez. VI, sent. n. 792 del 29 gennaio 1983; Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 16980 del 18 dicembre 2007.

<sup>2</sup> Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 10581 del 10 dicembre 1983.

Sotto il profilo della responsabilità, il soggetto che rivesta la qualifica di pubblico ufficiale a seguito dell'assunzione di un incarico di curatela fallimentare, secondo l'ordinamento giuridico, è assoggettato a specifiche ipotesi di responsabilità penale<sup>3</sup> connesse alla suddetta qualifica nonché a responsabilità disciplinare interna alla procedura suscettibile di provocare la revoca dell'incarico<sup>4</sup>.

Ciò premesso si evidenzia che laddove il curatore sia un professionista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, l'eventuale attribuzione di tale qualifica non lo esonera dall'assoggettamento alle norme deontologiche stabilite dall'Ordine professionale al quale appartiene.

Il Decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005, nell'individuare all'art. 1, co. 3, lett. d) l'attività di curatela fallimentare tra le attività di competenza tecnica degli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, stabilisce, espressamente la responsabilità disciplinare in capo a tutti gli iscritti che violino le norme di legge, i regolamenti nonché le disposizioni del Codice deontologico<sup>5</sup>.

Da ciò si evince che l'attività del curatore fallimentare, svolta da un privato nell'ambito della propria attività professionale in qualità di pubblico ufficiale, ha una duplice natura per la quale si rende possibile profilare, in capo a quest'ultimo, non solo una responsabilità disciplinare interna alla procedura fallimentare (responsabilità che, come già evidenziato, può comportare, come estrema conseguenza, la revoca dell'incarico) ma anche una responsabilità disciplinare nell'ambito dell'Ordine professionale di appartenenza.

A conferma di ciò la giurisprudenza ha evidenziato<sup>6</sup> che *"il curatore, pur non svolgendo attività di libero professionista, e cioè attività che abbia la sua fonte in un contratto d'opera professionale privatistico, certamente svolge un'attività che rientra a pieno titolo tra quelle riservate per legge alla sua professione. Conseguenza di ciò è che, accanto ad una responsabilità disciplinare interna alla procedura fallimentare a carico del curatore ... lo stesso è soggetto ad una responsabilità disciplinare da parte del suo ordine, nel caso di infrazioni disciplinari ... , mentre ciò non sarebbe concepibile se l'attività di curatore non costituisse, anche una forma di esplicazione dell'attività professionale propria della professione al cui albo è iscritto il professionista."*

Con i migliori saluti.

Francesca Maione

---

<sup>3</sup> Si pensi al capo I del Titolo II del Codice Penale relativo ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione quali ad es. peculato, concussione, corruzione, etc.

<sup>4</sup> Vd. Art. 37 del Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942.

<sup>5</sup> Vd. art. 49, co. 1, D.lgs. n. 139/2005.

<sup>6</sup> Vd. Cass. Civ., sez. III, sent. n. 15030 del 15 luglio 2005.